

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2013, n. 8-5556

Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso di proprietà regionale "Baby Sansicario" in Comune di Cesana. Proroga gestione dell'esercizio dell'impianto alla Società Sestrieres S.p.a.

A relazione degli Assessori Pichetto Fratin, Bonino, Cirio:

Premesso che con convenzione repertorio n. 8119 del 19.06.2003 approvata con D.G.R. n. 1-9011 del 14/04/2003 sottoscritta tra la Regione Piemonte, i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx, Sestriere, la Provincia di Torino e le società Sestrieres s.p.a. e Sporting Club Sestrieres s.r.l. a.s.u. si è stabilita l'attribuzione in proprietà alla Regione Piemonte di alcuni impianti olimpici di risalita, nel comprensorio della Vialattea, da ristrutturare a cura dall'Agenzia Torino 2006 con i fondi di cui alla legge n. 285/00 per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e sono state altresì disciplinate le modalità di esercizio degli stessi alle citate società;

considerato che le concessioni degli impianti di risalita disciplinati nell'ambito di detta convenzione rep. n. 8119 del 19.06.2003 presentano scadenze differenziate in relazione alla vita tecnica degli impianti ceduti alla Regione;

dato atto che tra tali impianti si pone in evidenza la concessione in uso gratuito della seggiovia quadriposto, ad ammorsamento fisso, di proprietà regionale "Baby Sansicario" in Comune di Cesana che esaurirà i propri effetti il 29 marzo 2013;

vista la nota prot n. 30/Dir/GB/cd del 10 gennaio 2013 con la quale la Società Sestrieres S.p.A ha, tra l'altro, manifestato, nelle more di una eventuale rinegoziazione con l'Amministrazione Regionale delle condizioni per la futura gestione dell'impianto, la disponibilità ad addivenire ad una breve proroga, fino alla data di conclusione della stagione sciistica, della suddetta convenzione relativamente alla seggiovia "Baby Sansicario";

dato atto che la società Sporting Club Sestrieres s.r.l. a.s.u. risulta essere incorporata nella società Sestrieres s.p.a.;

visto la nota fax del 17 gennaio 2013, a firma dal Sindaco del Comune di Sestriere con la quale viene rappresentata all'Amministrazione Regionale, a nome dei Comuni della Via Lattea, la necessità di procedere alla proroga di detta convenzione rep. n. 8119 del 19.06.2003 per quanto riguarda la seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso denominata "Baby Sansicario" fino al termine della stagione invernale in corso, fissata per il 14.04.2013;

considerato che la vita tecnica di detta seggiovia ristrutturata ha scadenza il 01.12.2043;

ritenuto pertanto di disporre che, nelle more dello svolgimento delle opportune valutazioni nonché dell'adozione dei conseguenti atti riguardanti il suddetto impianto di risalita, la gestione dell'esercizio, senza canone, della seggiovia in essere in forza della più volte citata convenzione rep. n. 8119 del 19.06.2003 venga prorogato, alle precedenti condizioni compresa la consegna dell'impianto in condizioni di sicurezza, fino alla conclusione della corrente stagione sciistica;

ritenuto di demandare l'adozione dei conseguenti adempimenti per la proroga della convenzione ai Direttori della Direzioni Turismo, Cultura e Sport - Risorse Umane e Patrimonio – Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;

tutto ciò premesso e considerato,

vista la l.r. 26 gennaio 2009, n. 2;
vista la l.r. 5 dicembre 2007, n. 22;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di autorizzare la proroga fino al 14 Aprile 2013 (data nella quale si concluderà la stagione sciistica 2012/2013) della convenzione rep. n. 8119 del 19.06.2003 limitatamente alla gestione dell'esercizio, senza canone, ed alle altre condizioni in essa previste della seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso di proprietà regionale in Comune di Cesana "Baby Sansicario" in uso fino al 29.03.2013 alla Società Sestrieres S.p.A, fatta salva la tempistica eventualmente necessaria al fine della consegna in condizioni di sicurezza dell'impianto;
- di demandare ai Direttori delle Direzioni Turismo, Cultura e Sport - Risorse Umane e Patrimonio – Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica l'adozione dei conseguenti atti di proroga aventi ad oggetto il succitato impianto di risalita.

Il presente provvedimento deliberativo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)